



Brescia, 8 settembre 2020

A tutto il personale in servizio

Albo e sito web

Avviso n. 8

Indicazioni operative ai dipendenti che ritengono di trovarsi nella condizione di “lavoratore fragile”

Le norme emergenziali vigenti garantiscono specifiche tutele ai lavoratori cosiddetti “fragili”, ovvero a coloro che in ragione di determinate patologie si trovano in condizione di particolare rischio in caso di infezione da virus Covid-19, secondo le prescrizioni disposte dall’Autorità competente; tale condizione di “fragilità” del soggetto deve essere necessariamente certificata da un medico specializzato e non può essere autocertificata.

La circolare interministeriale Ministero della Salute - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 settembre 2020 ha aggiornato, relativamente ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”, la precedente circolare del 29 aprile 2020; di conseguenza e in vista della ripresa delle attività in presenza, lo scrivente, quale datore di lavoro, fornisce di seguito indicazioni di massima in ordine a tale materia, con riserva di produrre aggiornamenti al sopravvenire di eventuale ulteriore normativa specifica.

La richiamata circolare del 4 settembre aggiorna, alla luce delle più recenti determinazioni scientifiche, il concetto di fragilità - che potrebbe ulteriormente evolvere alla luce di eventuali nuove evidenze scientifiche di tipo epidemiologico e clinico - ponendolo in relazione con “quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore o lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto”.

La condizione di soggetto “fragile”, dunque, non è correlabile esclusivamente all’età: non sono infatti rilevabili automatismi tra età delle persone e stato di fragilità. La maggiore fragilità osservata nelle fasce di età più elevate della popolazione sembra essere infatti determinata dalla circostanza che in tali fasce di età sono più frequenti le patologie cronico degenerative associate. E’ in questi casi che la comorbidità con SARS-COV-2 può produrre effetti negativi: maggiore è il numero di patologie croniche concomitanti, peggiore è la prognosi in caso di infezione da SARS-COV-2.

Le patologie che possono rendere un soggetto “fragile” sono quelle cronico degenerative (ad es. patologie cardiache, polmonari, dismetaboliche, renali), le patologie del sistema immunitario e quelle oncologiche.



Coerentemente con quanto previsto dalla circolare interministeriale, il personale scolastico del Liceo Gambara che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, ovvero in presenza di patologie con scarso compenso clinico quali ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche, ha facoltà di chiedere al datore di lavoro l'attivazione di misure di sorveglianza sanitaria in conseguenza della esposizione al rischio di contagio da Covid-19.

Si rimarca il fatto, stante quanto più sopra esposto, che non potranno essere considerate eventuali istanze fondate sulla sola circostanza del superamento di una data età anagrafica, così come su un concetto generico di fragilità non supportato da documentazione che faccia esplicito riferimento al complesso delle patologie che affliggono il richiedente.

L'art. 41 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sia affidata al cosiddetto medico competente, che nel caso del Liceo Statale Veronica Gambara è il dottor Roberto Lorini.

I lavoratori interessati dovranno dunque presentare istanza di visita di sorveglianza sanitaria straordinaria, che correderanno, in sede di visita, della necessaria documentazione medica relativa alla patologia o alle patologie diagnosticata/e, per permettere al medico competente la formulazione di un giudizio che garantisca la corretta gestione della condizione di fragilità.

A tale riguardo si evidenzia che nella formulazione del giudizio di idoneità saranno prioritariamente indicate le soluzioni maggiormente cautelative per la salute dei lavoratori in rapporto al rischio SARS-COV-2 (formulazione di prescrizioni e/o di limitazioni o adibizione a mansioni alternative). Il giudizio di non idoneità (temporanea) sarà riservato solo ai casi nei quali non dovessero risultare praticabili soluzioni alternative. Il giudizio terrà conto di quanto indicato nei seguenti documenti:

- Circolare interministeriale Ministero della Salute - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 04/09/2020;
- D.Lgs. 81/2008, articolo 28;
- "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020;
- Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020 (Allegato al DPCM del 07.09.2020 quale Allegato D-21), *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28.08.2020.*

I lavoratori che intendono presentare istanza di visita devono inviare una mail all'indirizzo di posta istituzionale bspm020005@istruzione.it, con oggetto "Istanza di colloquio o visita straordinaria al medico competente – contiene dati sensibili", allegando il modulo allegato debitamente compilato; la documentazione medica prescritta non va inviata ma portata con sé in occasione del colloquio o visita con il medico competente. Sarà cura dello scrivente inoltrare al medico competente le richieste pervenute, una volta acquisite al protocollo riservato, e comunicare tempestivamente agli interessati data e orario del colloquio o visita.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI